



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art 1 - Oggetto

Lo scopo del presente regolamento è l'individuazione di criteri equi e trasparenti per:

- a) l'erogazione delle prestazioni di Assistenza domiciliare di base ed Assistenza educativa
- b) l'applicazione di tariffe di compartecipazione al costo del servizio da parte dei cittadini.

Il servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) attua interventi che scaturiscono da progetti individualizzati formulati dal Servizio Sociale del Comune in collaborazione con Commissioni tecniche e Gruppi di lavoro interdisciplinari competenti per le varie problematiche, nell'ottica della integrazione tra Sociale e Sanitario.

Caratteristiche fondamentali sono:

- la tempestività dell'intervento rispetto alla manifestazione del bisogno e la flessibilità,
- la capacità di interazione con il Servizio Sanitario, l'Associazionismo ed il volontariato.

TITOLO II

Assistenza domiciliare di base

Art. 2 - Obiettivi

Il servizio di Assistenza Domiciliare di base si pone come obiettivo principale quello di contrastare l'istituzionalizzazione e l'emarginazione delle persone, in particolare anziani, inabili e famiglie con minori in situazioni di disagio sociale.

Art 3 - Destinatari

Gli interventi di Assistenza domiciliare di base sono diretti a persone in situazione di parziale o totale non autosufficienza che non siano in grado di garantire, anche temporaneamente, il soddisfacimento delle esigenze personali domestiche e relazionali.

Il Servizio opera anche in stretto collegamento con i servizi ASL e può intervenire nei confronti di persone già in carico al Servizio Sanitario (pazienti psichiatrici, tossicodipendenti, malati terminali...) secondo appositi protocolli predisposti in accordo tra il Servizio Sociale Comunale ed i servizi ASL.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare in via prioritaria si occupa di:

- 1) persone ultrasessantacinquenni definite non autosufficienti a seguito di valutazione globale effettuata secondo le procedure proposte a livello Regionale
- 2) disabili in situazione di gravità (art. 3, legge 104/92);
- 3) Persone parzialmente autosufficienti o fragili, prive di parenti conviventi o con parenti che di fatto non provvedano all'assistenza

- 4) Su proposta del Servizio Sociale il SAD può essere prestato a persone singole o famiglie, a rischio di emarginazione, nei cui confronti venga formulato dagli operatori un piano globale e specifico volto a superare e/o contenere il disagio in un arco di tempo definito.

Trattandosi di servizio integrativo della famiglia, in linea generale non possono essere ammesse al SAD persone totalmente non autosufficienti, prive di qualsiasi aiuto familiare e con situazioni socio-familiari molto gravi che richiedono assistenza e sostegno continuativi, salvo situazioni particolari che prevedano un intervento integrato di più Servizi.

In caso di risorse economiche non sufficienti il servizio sarà erogato prioritariamente a persone o nuclei con reddito inferiore

Art. 4 - Prestazioni

Gli interventi previsti sono:

- sostenere la famiglia nella cura della persona anziana e disabile attraverso interventi di assistenza tutelare;
- sostenere la persona che di fatto si fa carico dell'assistenza, assumendo funzioni di supervisione e affiancamento nella gestione del caso
- aiutare direttamente la persona anziana o disabile a mantenere la cura della persona e degli ambienti;
- sostenere le persone tramite interventi nell'ambito di percorsi assistenziali attivati per l'integrazione o la reintegrazione sociale comprese le informazioni sui servizi e sulle opportunità presenti nel territorio, favorendo un lavoro di rete a supporto del caso.

Art. 5 - Modalità di accesso al Servizio

L'utente interessato a fruire del servizio di assistenza domiciliare o l'eventuale persona che agisce per suo conto deve presentare domanda di ammissione all'Assistente Sociale del Comune, compilando l'apposita modulistica. L'istruttoria può partire anche su specifica segnalazione scritta inoltrata da altro Servizi Pubblico qualora si tratti di situazioni particolari evidenziando criticità e/o necessità di interventi immediati.

Art. 6 — Criteri di erogazione e istruttoria

Nella programmazione annuale del Servizio di Assistenza domiciliare l'Amministrazione si atterrà ai livelli previsti da Stato e Regione, fatta salva la possibilità, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 41/05, di stabilire livelli ulteriori.

Pertanto l'ammissione al servizio, sarà subordinata a queste indicazioni ed in caso di risorse insufficienti si darà priorità ai casi più gravi secondo le indicazioni riportate al successivo articolo 7.

L'assistente sociale, nello svolgimento dell'istruttoria, valuta i seguenti elementi relativamente alla persona che necessita di assistenza:

- situazione sociale e familiare: occorrerà valutare le possibilità nonché le effettive capacità assistenziali dei parenti ed in particolare dei figli oltre le possibilità di ricevere sostegni da parte delle reti informali (volontariato, vicinato..). Verrà valutata anche la situazione abitativa e la funzionalità o meno della realizzazione del piano assistenziale.

situazione sanitaria: nell'interesse della persona anziana e ai fini della predisposizione del piano assistenziale può essere attivata la procedura della valutazione del grado di autosufficienza, secondo l'analisi multidimensionale prevista.

situazione economica: ai fini della erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare verrà comunque valutata la situazione economica dell'utente, del coniuge e dei figli anche se non conviventi. La disponibilità o meno di risorse economiche potrà influire, in caso di richieste maggiori rispetto alle risorse assegnate, sulla concessione del servizio.

Art. 7 - Priorità

Tenuto conto che spesso l'attivazione di assistenza domiciliare può rivestire carattere di urgenza proprio per evitare il ricorso a strutture di ospitalità, qualora vengano a mancare le risorse economiche in rapporto alla richiesta, l'Amministrazione Comunale ha la possibilità di redigere una lista di attesa o di graduare gli interventi tenendo conto dei seguenti criteri:

Assenza di figli o coniuge

- Problemi oggettivi e riscontrabili di figli o coniuge nel gestire la situazione (lontananza, problemi di handicap o presenza di altre persone bisognose di supporti..)
- Problemi di relazione con i familiari,
- Incisività dell'intervento rispetto alle difficoltà sociali e sanitarie
- Minore reddito (ISEE) dell'utente e/o dei figli.

Art. 8 - Piano di assistenza individualizzato

Per ciascuna richiesta di assistenza domiciliare il Servizio Sociale, raccolti gli elementi di valutazione, in accordo con i familiari dell'utente ed in collaborazione con le altre figure professionali coinvolte, tenendo conto delle risorse a disposizione, formula un piano di assistenza individualizzato contenente gli obiettivi ed il quantitativo delle ore da erogare, il contenuto delle prestazioni, le modalità e i tempi di verifica. Il piano verrà sottoscritto anche dall'utente o suo familiare.

TITOLO III

Assistenza domiciliare educativa

Art. 9 - Obiettivi

Il Servizio di Assistenza domiciliare educativa contribuisce ad assicurare al minore che si trova in situazione di svantaggio determinato da problemi psicofisici e/o sociali, il diritto di essere educato all'interno del proprio nucleo familiare.

Art. 10 - Destinatari

Il Servizio di Assistenza Domiciliare educativa si rivolge pertanto ad alunni disabili (riconosciuti ai sensi della legge 104/92 e successive modifiche) ed a minori in difficoltà e a rischio di emarginazione, che vivono una situazione di notevole svantaggio socio-educativo e/o relazionale causato, prevalentemente, dalle ridotte capacità genitoriali.

Art. 11 - Prestazioni

Il Servizio si esplica attraverso interventi di sostegno al singolo, alla famiglia o a gruppi di bambini o adolescenti allo scopo di contrastare o risolvere situazioni di crisi, di isolamento, emarginazione o devianza anche in collaborazione con le altre istituzioni preposte (scuola, ASL) ed in collaborazione con le altre agenzie educative e associazioni del territorio.

Art. 12 - Modalità di accesso

L'accesso al Servizio di assistenza educativa avviene di norma su istanza della famiglia; comunque sempre a seguito di valutazione avvenuta all'interno del Modulo Operativo Multidisciplinare Infanzia Adolescenza che comprende le necessarie professionalità sociali e sanitarie. Quando l'intervento viene promosso dal gruppo tecnico citato, è sufficiente l'assenso da parte della famiglia.

Art. 13 - Criteri di erogazione

Nella programmazione annuale del Servizio di Assistenza domiciliare l'Amministrazione si atterrà ai livelli previsti da Stato e Regione, fatta salva la possibilità, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 41/05, di stabilire livelli ulteriori.

Pertanto l'ammissione al servizio, soprattutto per le nuove richieste sarà subordinata a questa indicazioni oltre che all'entità delle risorse destinate ad esso dall'Amministrazione Comunale. L'Assistente Sociale, comunque, dovrà tenere conto, qualora per carenza di risorse si dovesse operare una selezione delle richieste, delle situazioni di maggiore gravità.

Art. 14-Piano Educativo individualizzato

Preliminarmente alla attivazione del Servizio verrà predisposto un progetto individualizzato che dovrà contenere:

- Definizione del problema
Obiettivi da conseguire (breve, medio e lungo termine)
- Prestazioni necessarie, durata e frequenza delle stesse
- Modalità di verifica

TITOLO IV

Compartecipazione al costo dei servizi

Art.15 - Partecipazione degli utenti al costo del servizio

La partecipazione al costo del servizio è calcolata ai sensi del D. Lgs 109/98 così come modificato dal D. Lgs 13 0/2000.

In particolare, ai sensi dei predetti Decreti (art. 3 e. 2) per soggetti non autosufficienti o con handicap grave, allo scopo di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza, deve essere preso in considerazione il nucleo familiare comprendente l'utente ed eventuale coniuge o convivente *more uxorio*, i genitori nel caso in cui si tratti di minore (ed. *nucleo ristretto*).

Nel caso in cui il beneficiario del Servizio sia anziano in stato di fragilità o persona con situazione di autonomia parzialmente limitata, verrà considerata anche la situazione economica

dell'intero nucleo familiare convivente (art 2, commi 2 e 3 D. Lgs 130/2000) e dei figli anche non conviventi.

L'entità della compartecipazione, ed i relativi riferimenti reddituali, vengono annualmente stabiliti dalla Giunta Comunale.

I redditi esenti e pertanto non calcolati nella dichiarazione ISEE, se non direttamente utilizzati per l'assistenza, possono essere calcolati ai fini di stabilire la contribuzione ai Servizio.

Art 16 - Casi particolari

Al di fuori delle ipotesi sopra specificate è prevista l'esenzione dal pagamento in casi particolarmente problematici, motivati dal Servizio Sociale Professionale ed autorizzati dal Responsabile, in particolare modo quando il Servizio di Assistenza Domiciliare venga attivato non su richiesta dei fruitori, ma per iniziativa dell'Assistente Sociale, possibilmente in collaborazione anche con i Servizi ASL, che individuano nell'Assistenza Domiciliare una risorsa utile comunque alla positiva gestione dei *caso*.

